



**CITTA' DI GALATINA**  
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIRIGENTE**  
**CCNL 22.02.2010 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.**

<b>SANZIONI</b>	<b>FATTISPECIE DISCIPLINARI</b>	<b>Fonte</b>
Sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00	<p>a. Inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs.165 del 2001;</p> <p>b. Condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;</p> <p>c. Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;</p> <p>d. Violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;</p> <p>e. Violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;</p> <p>f. Inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'Ente o per gli utenti;</p> <p>g. Violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'Ente.</p> <p>h. Violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 55 <i>novies</i> del D.Lgs. n. 165 del 2001.</p>	Art. 7, comma 4 del CCNL 22.02.2010 AREA DIRIGENZA
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, sino a 15 giorni, commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso	Il dirigente, appartenente alla stessa (o a una diversa) amministrazione pubblica dell'incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta (dall'Ufficio disciplinare) procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti	Art. 55 bis, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001  Art. 7 comma 5 CCNL 22.02.2010 Area Dirigenza
Sanzione disciplinare della sospensione da servizio con	Mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, o valutazioni manifestamente irragionevoli di	Art. 55 <i>sexies</i> comma 3, D.Lgs. n. 165/2001



**CITTA' DI GALATINA**  
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIRIGENTE**  
**CCNL 22.02.2010 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.**

<b>SANZIONI</b>	<b>FATTISPECIE DISCIPLINARI</b>	<b>FONTE</b>
privazione della retribuzione sino ad un massimo di 3 mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento disciplinare prevista nei casi di cui all'art. 55 quater. comma 1 lett. f-ter e comma 3 quinquies. La condotta rileva anche ai fini della configurabilità della responsabilità dirigenziale ex art. 21 D.lgs. n. 165/2001	insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare.  Mancata prevenzione o contrasto delle condotte assenteistiche nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, da parte del dirigente responsabile della struttura in cui il dipendente lavora – dirigente preposto all'amministrazione generale del Personale	Art. 55 <i>septies</i> , comma 6, D.Lgs. n. 165/2001
Sanzione disciplinare della sospensione da servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni sino ad un massimo di 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salva applicazione di una più grave sanzione disciplinare	Condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa.	Art. 55 <i>sexies</i> comma 1 D.Lgs. n. 165/2001  Art. 7 comma 7 CCNL 22.02.2010 Area Dirigenza
Sanzione disciplinare della sospensione da servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni sino ad un	a. Recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità; b. Minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; c. Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente salvo che siano	Art.7, comma 8, CCNL 22.02.2010 Area Dirigenza



**CITTA' DI GALATINA**  
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIRIGENTE**  
**CCNL 22.02.2010 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.**

SANZIONI	FATTISPECIE DISCIPLINARI	FONTE
massimo di 3 mesi	<p>espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;</p> <p>d. Tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;</p> <p>e. Salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-<i>quater</i>, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;</p> <p>f. Occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;</p> <p>g. Qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 7 del CCNL 22.02.2010;</p> <p>h. Atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;</p> <p>i. Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;</p> <p>j. Grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 2, della legge n.69 del 2009.</p>	
Sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso	<p>a. Ipotesi considerate all'art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 165/2001:</p> <p>b) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</p> <p>c) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;</p> <p>b. Recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, dell'art. 7 comma 7 CCNL 22.02.2010 Area Dirigenza, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.</p>	<p>Art 7, comma 9, punto 1) lett. a e b), CCNL 22.02.2010 Area Dirigenza</p> <p>art. 55 <i>quater</i>, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 165/2001</p>



**CITTA' DI GALATINA**  
PROVINCIA DI LECCE

**CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIRIGENTE**  
**CCNL 22.02.2010 COORDINATO CON D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.**

<b>SANZIONI</b>	<b>FATTISPECIE DISCIPLINARI</b>	<b>FONTE</b>
Sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso	<p>Punto 2 lett. a): le ipotesi considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n.165 del 2001:</p> <p>a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;</p> <p>d) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;</p> <p>e) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;</p> <p>f) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro</p> <p>Punto 2:</p> <p>b) Commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 9, del CCNL 22.02.2010 Area Dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del CCNL 22.02.2010 Area Dirigenza;</p> <p>c) Condanna, anche non passata in giudicato, per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;</li><li>2. gravi delitti commessi in servizio;</li><li>3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;</li></ol> <p>d) Recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti; e. recidiva plurima atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.</p>	<p>Art. 7, comma 9, punto 2), lett. a), CCNL Area Dirigenza Art. 55 <i>quater</i> comma 1, lett. a), d) e) f) del D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>Art. 7, comma 9, punto 2), lett. b), c), d), e) del CCNL 22.02.201, Area Dirigenza</p>